



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>Nr. 27 Reg. Deliberazioni Data 29.11.2025 N°Prot. <i>1205/2025</i> N°Reg. Pubbl. <i>163</i></p>	<p>OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTICIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRECTE POSSEDUTE AL 31-12-2023 EX ARTICOLO 20 del D. Lgs. nr.175/2016 così come integrato dal D. LGS. NR.100 DEL 16-06-2017.</p>
--	--

L'anno duemila ventiquattro, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 17:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BERNASCONI GIOVANNI	SI	
DE ALBETTI MARCO	SI	
ZINETTI VILMA	SI	
TRIVELLI MATTEO		SI
ZINETTI FABIO	SI	
BARBAZZA DENI	SI	
ALIPPI NATASCIA	SI	
BOTTA MARCO SERGIO	SI	
MAURI MAURO	SI	
KOENES HERMAN STEVEN	SI	
PIVANTI EDOARDO		SI
Assegnati n. 10 oltre il Sindaco totale 11	Presenti n. 9 (NOVE)	
In carica n. 10 oltre il Sindaco totale 11	Assenti: 2 (DUE)	

Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il segretario Comunale Dr. Barile Massimo

La seduta è pubblica

IL SINDACO

Verificata la validità della seduta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 pone in discussione l'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7-8-1990, nr.241 e smi

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce all'organo consiliare tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi e di osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con i seguenti atti:

- Deliberazione G.C. nr.17 del 19-03-2015 avente ad oggetto: "Piano di razionalizzazione Società partecipate";
- Deliberazione G.C. nr.15 del 31-03-2016 avente ad oggetto: "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015";

- Delibera C.C. NR.24 dell'11-11-2016 recante: "Preso d'atto relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015".

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., con la revisione straordinaria si sarebbero dovute individuare le partecipazioni eventualmente da alienare e che l'alienazione sarebbe dovuta avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria ovvero dall'approvazione della relativa delibera consiliare;

EVIDENZIATO che le partecipazioni da alienare avrebbero dovuto essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che, in base a quanto sopra, nel provvedimento consiliare conseguente alla revisione straordinaria non è stata rilevata la sussistenza delle ragioni per l'alienazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Claino Osteno.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. nr. 36 del 29-09-2017 con la quale si è provveduto ad effettuare, ai sensi dell'articolo 24 T.U.S.P., la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra avrebbero dovuto essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni per le quali si fosse verificata anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ovvero:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Claino con Osteno sempre che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

CONSIDERATO che le società in "house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

LETTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, aggiornate al 20 Novembre 2019.

RICORDATA la Delibera della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive altresì che "(...omissis...) il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... omissi... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va

sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.

RELATIVAMENTE alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute si ha cura di evidenziare in particolare che:

- Con deliberazione propria nr.25 del 15-09-2018 è stato approvato il progetto di fusione/incorporazione di Como Acqua s.r.l. assunta dall'Ente quale socio dell'incorporante/beneficiaria Como Acqua S.r.l. che è società a totale capitale pubblico locale, in cui partecipano i Comuni della Provincia di Como e che possiede i requisiti per l'affidamento "in house" del Servizio Idrico Integrato ai sensi della normativa vigente;
- Con Deliberazione propria nr.3 del 07.03.2023 è stato approvato il progetto di fusione inversa per incorporazione del Consorzio Pubblici Trasporti (CPT) in Spt Holding che si è concluso giusto atto sottoscritto il 29 Giugno 2023 dal Notaio Corrado Malberti di Como. Pertanto, a decorrere dal 30 Giugno 2023 tutte le attività di CPT sono state trasferite alla SPT Holding S.p.A.

EVIDENZIATA la strategicità del mantenimento della S.P.T. Holding spa che possiede gran parte del patrimonio immobiliare e mobiliare funzionale al Trasporto Pubblico Locale ma, soprattutto, assicura attraverso la gestione della partecipazione finanziaria in ASF Autolinee s.r.l. l'indirizzo e la vigilanza sull'esecutore del servizio nell'interesse pubblico generale. Inoltre la fusione societaria tra SPT e CPT vedrà potenziato il ruolo ed i poteri decisionali dei 115 Comuni oggi soci della CPT.

EVIDENZIATO, inoltre, la distribuzione dei dividendi da S.P.T. Holding deliberata durante l'Assemblea del 25.06.2024 e che al Comune di Claino con Osteno sono stati riconosciuti nell'importo di euro 477,57.

VISTO l'esito della ricognizione alla data del 31-12-2024, effettuata come risultante dagli allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

VISTA in particolare l'allegata tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Claino con Osteno alla data del 31-12-2023 così riassumibili:

schede di rilevazione:

- società Como Acqua s.r.l.: partecipazione diretta;

- società S.P.T. Holding s.pa. partecipazione diretta a seguito il processo di fusione inversa per incorporazione del Consorzio Pubblici Trasporti (CPT) in Spt Holding tramite C.P.T.

RITENUTO, per le ragioni suddette, il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31-12-2024, riassunte nell'allegato prospetto in quanto sussistono tutti i requisiti necessari affinché l'Ente possa mantenere la propria partecipazione nelle predette società e, pertanto, non è necessario intraprendere alcuna ulteriore azione di razionalizzazione.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visti:

- Il TUEL 267/2000;
- IL VIGENTE STATUO COMUNALE
- L'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE NR.241/1990

Con il seguente risultato della votazione nelle forme di legge:

Consiglieri presenti e votanti: 9(nove)

Consiglieri astenuti: nessuno

Voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano e con proclamazione del Sindaco

DELIBERA

1. Di richiamare in parte integrante e sostanziale la premessa anche ai fini motivazionali ex articolo 3 Legge 7-8-1990, nr.241.
2. Di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dirette in indirette possedute dal Comune alla data del 31 Dicembre 2023, accertandole come da sottostante tabella e meglio descritte negli allegati 1) e 2) alla presente deliberazione in parte integrante e sostanziale:

RAGIONE SOCIALE	QUOTA POSSEDUTA
SPT HOLDING SPA – partecipazione diretta-	0,073
COMO ACQUA S.R.L.-partecipazione diretta-	0,000602293

3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4. Di incaricare i competenti uffici comunali di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 20 del D. Lgs. n.175/2016 attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro: www.portaletesoro.mef.gov.it
5. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato in questa sede, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione ed eventuali aggiornamenti su quanto oggetto della presente deliberazione.
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

INDI

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione e con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: 9(nove)

Consiglieri astenuti: NESSUNO

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con proclamazione del Sindaco

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma tuel 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Massimo Barile)

Massimo Barile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 19/12/25 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li

19/12/25



IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimo Barile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/11/25

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li

29/11/25



IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimo Barile



DELEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 27 del 29/11/2025

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A. GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

Data 29.11.2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del 29.11.2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTICIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRECTE POSSEDUTE AL 31-12-2024
EX ARTICOLO 26, COMMA 11, D. LGS. NR.100 DEL 16-06-2017.

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 29.11.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott.ssa Genovese Maria Rosaria -

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 29.11.2025

IL RESPONSABILE

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 29.11.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Genovese Maria Rosaria -

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 29.11.2025

IL RESPONSABILE

Stampa dettaglio partecipazione

97 DEL 29/11/2025 ee

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	84002230138
Denominazione :	COMUNE DI CLAINO CON OSTENO (CO)

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	03522110133
Denominazione	COMO ACQUA S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	28/04/2014
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato di attività della partecipata	Attiva
Società Benefit	NO
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	NO
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

Sede Legale	
Nazionalità	Italia
Provincia :	COMO
Comune :	Como (CO)
CAP :	22100
Indirizzo	VIALE INNOCENZO XI , 50
Telefono	
Fax	
Email	info@pec.comoacqua.it

Settori attività	
Attività 1	E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Attività 2	E.37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata	
Società in house	SI
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	SI
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da	ARERA

Dati sintetici di Bilancio della partecipata	
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di bilancio	Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio	
Numero medio dipendenti	287
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Anno di Riferimento	2023
B) I - Immobilizzazioni immateriali	18.743.839 €
B) II - Immobilizzazioni materiali	160.177.585 €
B) III - Immobilizzazioni finanziarie	274.103 €
Totale Immobilizzazioni (B)	179.195.527 €
C) II - Crediti (valore totale)	81.734.152 €
Totale Attivo	274.132.981 €
A) I Capitale / Fondo di dotazione	542.427 €
A) Totale Riserve	78.649.762 €
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0 €
A) IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.818.524 €
Perdita ripianata nell'esercizio	0 €
Totale patrimonio netto	81.010.713 €
D) - Debiti (valore totale)	154.503.829 €
Totale Passivo	274.132.981 €
A) Valore della produzione / Proventi della gestione	94.141.265 €
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	82.260.008 €
A5) altri ricavi e proventi	6.166.119 €
di contributi in conto esercizio	4.415.012 €
B. Costi della produzione / Costi della gestione	89.925.293 €
B.9) Costi del personale	15.003.616 €
C15) Proventi da partecipazioni	0 €
C16) Altri proventi finanziari	359.652 €
C17) Interessi e altri oneri finanziari	3.006.920 €
C17bis) Utili e perdite su cambi	0 €
Totale C) – Proventi e oneri finanziari	-2.647.268 €
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0 €
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio dipendenti	287
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	
Bilancio di esercizio: 2023	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	1.818.524
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	82.260.008 €
A5) altri ricavi e proventi	6.166.119 €
di contributi in conto esercizio	4.415.012 €
Bilancio di esercizio: 2022	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	1.904.925
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	82.068.586 €
A5) altri ricavi e proventi	7.826.830 €
di contributi in conto esercizio	4.340.418 €
Bilancio di esercizio: 2021	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	2.099.553

Dati di bilancio per verifica TUSP	
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	61.920.666 €
A5) altri ricavi e proventi	1.547.628 €
di contributi in conto esercizio	20.517 €
Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	1.982.326
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	1.177.355

Quote di possesso	
Soggetto che detiene la partecipazione	Quota detenuta
COMUNE DI CLAINO CON OSTENO (CO)	0,01 %

Tipo di Controllo	
Tipo di Controllo	nessuno

Affidamenti	
La partecipata svolge servizi in favore dell'Amministrazione	NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione	
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata	NO
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata	NO
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata	NO
Crediti nei confronti della partecipata	13.813 €
Debiti nei confronti della partecipata	0 €
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	0 €
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12	0 €

Ulteriori informazioni	
Note sulla partecipazione	

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	servizio idrico integrato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	NO
Note sull'esito	mantenimento della partecipata

Stampa dettaglio partecipazione

ALLI'AVVOCATO ALLA DELIBERA GP
 27
 29/11/2025

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	84002230138
Denominazione :	COMUNE DI CLAINO CON OSTENO (CO)

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	01815060130
Denominazione	SPT HOLDING S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	23/02/1989
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	Attiva
Società Benefit	NO
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	NO
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

Sede Legale	
Nazionalità	Italia
Provincia :	COMO
Comune :	Como (CO)
CAP :	22100
Indirizzo	VIA FRANCESCO ANZANI , 37
Telefono	
Fax	
Email	sptspa@pec.it

Settori attività	
Attività 1	L.68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata	
Società in house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata	
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di bilancio	Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio	
Numero medio dipendenti	5
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Anno di Riferimento	2023
B) I - Immobilizzazioni immateriali	760.666 €
B) II - Immobilizzazioni materiali	20.744.640 €
B) III - Immobilizzazioni finanziarie	15.068.746 €
Totale Immobilizzazioni (B)	36.574.052 €
C) II - Crediti (valore totale)	733.152 €
Totale Attivo	49.443.482 €
A) I Capitale / Fondo di dotazione	11.942.946 €
A) Totale Riserve	29.335.231 €
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0 €
A) IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.390.282 €
Perdita ripianata nell'esercizio	0 €
Totale patrimonio netto	44.668.459 €
D) - Debiti (valore totale)	2.374.274 €
Totale Passivo	49.443.482 €
A) Valore della produzione / Proventi della gestione	2.512.136 €
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.064.790 €
A5) altri ricavi e proventi	447.346 €
di contributi in conto esercizio	157.221 €
B. Costi della produzione / Costi della gestione	1.938.101 €
B.9) Costi del personale	304.356 €
C15) Proventi da partecipazioni	0 €
C16) Altri proventi finanziari	121.060 €
C17) Interessi e altri oneri finanziari	111.300 €
C17bis) Utili e perdite su cambi	0 €
Totale C) – Proventi e oneri finanziari	9.760 €
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	3.008.283 €
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	3.008.283 €

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	44.738 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	4
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	37.875 €
Bilancio di esercizio: 2023	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	3.390.282
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.064.790 €
A5) altri ricavi e proventi	447.346 €
di contributi in conto esercizio	157.221 €
C15) Proventi da partecipazioni	0 €
C16) Altri proventi finanziari	121.060 €
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	3.008.283 €
Bilancio di esercizio: 2022	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	3.902.791
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.587.654 €

Dati di bilancio per verifica TUSP	
A5) altri ricavi e proventi	51.327 €
di contributi in conto esercizio	0 €
C15) Proventi da partecipazioni	0 €
C16) Altri proventi finanziari	1.076 €
C17bis) Utili e perdite su cambi	0 €
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	3.848.851 €
Bilancio di esercizio: 2021	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	4.419.685
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.606.946 €
A5) altri ricavi e proventi	21.065 €
di contributi in conto esercizio	0 €
C15) Proventi da partecipazioni	0 €
C16) Altri proventi finanziari	9 €
C17bis) Utili e perdite su cambi	0 €
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	4.346.519 €
Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	2.416.383
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	3.577.995

Quote di possesso	
Soggetto che detiene la partecipazione	Quota detenuta
COMUNE DI CLAINO CON OSTENO (CO)	0,073 %

Tipo di Controllo	
Tipo di Controllo	nessuno

Affidamenti	
La partecipata svolge servizi in favore dell'Amministrazione	NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione	
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata	NO
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata	NO
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione	SI
Dividendi/utigli distribuiti (accertamenti)	478 €
Dividendi/utigli distribuiti (riscossioni c/competenza)	478 €
Dividendi/utigli distribuiti (riscossioni c/residui)	0 €
Entrate per cessione quote (accertamenti)	0 €
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza)	0 €
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui)	0 €
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti)	0 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza)	0 €
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui)	0 €
Totale entrate (accertamenti)	478 €
Totale entrate (riscossioni c/competenza)	478 €
Totale entrate (riscossioni c/residui)	0 €
Crediti nei confronti della partecipata	0 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione	
Debiti nei confronti della partecipata	0 €
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	0 €
Importo totale delle garanzie prestate (fidejussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12	0 €

Motivazione nuova partecipazione diretta	
Motivazione nuovo inserimento	partecipazione acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione
Procedura ex TUSP	NO

Ulteriori informazioni	
Note sulla partecipazione	partecipazione diretta a seguito fusione inversa per incorporazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	trasporto pubblico locale e gestione patrimonio immobiliare
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	NO
Note sull'esito	mantenimento della partecipazione